

LAVORO

Scadenze Cig di settembre al 15 novembre

Ne beneficiano le pratiche per i trattamenti iniziati o conclusi in agosto

Antonino Cannioto

Giuseppe Maccarone

Proroga al 15 novembre dei termini decadenziali di invio delle domande di trattamenti salariali targati Covid e di trasmissione degli Sr41 utili ai relativi pagamenti diretti, alla luce di quanto, da ultimo, disposto dall'articolo 12 del decreto Ristori bis.

L'articolo 12, comma 7, del Dl 137/2020 aveva prorogato al 31 ottobre il termine per le trasmissioni dei dati (istanze e Sr41) in scadenza entro il 30 settembre. In realtà, la disposizione conteneva un chiaro refuso (10 settembre in luogo di 30 settembre).

Conseguentemente, l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 149/2020, abroga la norma inesatta ma, a sorpresa, introduce un altro modesto differimento del termine, portandolo dal 31 ottobre al 15 novembre.

Nel messaggio 4222/2020, l'Inps fornisce le istruzioni operative alle proprie strutture territoriali. Il sistema informativo dell'istituto darà il via libera alla ricezione di domande di cassa e di modelli Sr41, con scadenza nel mese di settembre, sino alla metà di novembre. Le domande già presentate dalle aziende dopo il 30 settembre saranno definite con la stessa logica.

Pochi giorni ancora, dunque, a disposizione dei ritardatari per vedersi gestire, con auspicabile successo, le domande di integrazione salariale riferite a periodi iniziati ad agosto e per la trasmissione dei dati utili per il pagamento diretto da parte dell'Inps delle prestazioni a sostegno del reddito, di sospensioni o riduzione terminate nel medesimo mese.

Su questo punto è opportuno precisare che forma oggetto di proroga solo il mese di agosto e che – stante il tenore letterale del complesso normativo – tale differimento, in assenza di ulteriori interventi legislativi, non può essere esteso ad altri periodi.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Cannioto